

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Queste condizioni generali di contratto (“**Condizioni Generali**”) regolano l'utilizzo di tutti i Servizi (come definiti di seguito) forniti da NSI Advisor S.r.l., con sede legale in Legnano (MI), Via Carlo Cattaneo 96 (“**NSI**” o “**Fornitore**”). Il Contratto tra il Cliente (come definito di seguito) e il Fornitore dovrà ritenersi concluso al ricorrere di una delle circostanze indicate al punto

1. DEFINIZIONI

1.1 Nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari, nelle Offerte e negli Ordini (come definite di seguito) i termini definiti con iniziale maiuscola avranno il seguente significato:

- (a) **Condizioni Particolari:** indica le condizioni contrattuali speciali che regolano uno o più Servizi e che sono indicate nella relativa Offerta, come indicato al punto 2.3.
- (b) **Contratto:** indica l'accordo per la fornitura dei Servizi, come definito al punto 2.1., regolato da queste Condizioni Generali, dal contenuto dell'Offerta e dalle Condizioni Particolari, laddove applicabili ai sensi del punto 2.3.
- (c) **Informazioni Riservate:** le informazioni condivise da ciascuna delle Parti durante l'esecuzione del presente Contratto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo dati tecnici, configurazioni di rete, architetture e procedure di sicurezza, codici sorgente, credenziali di accesso, chiavi crittografiche, report, log di sistema e documentazione tecnica, informazioni commerciali, amministrative e contrattuali; dati personali trattati ai sensi del GDPR (Reg. UE 2016/679), dati economici, finanziari, aziendali, amministrativi e tecnici, relazioni, segreti commerciali, know-how, specifiche, manuali, politiche, procedure, processi, prodotti, specifiche tecniche o tecnologie.
- (d) **Canone/i:** indica il corrispettivo dovuto dal Cliente per l'utilizzo dei Servizi.
- (e) **Forza maggiore:** indica un atto, un evento, un'omissione o un incidente, al di fuori del suo ragionevole controllo, inclusi, a titolo esemplificativo, un atto terroristico o un attacco informatico, uno sciopero, una serrata o altre controversie industriali (che coinvolgano la forza lavoro del Fornitore o di qualsiasi altra parte), il guasto di un servizio o di una rete di trasporto o di telecomunicazione, cause di forza maggiore, guerre, sommosse, disordini civili, danni dolosi, rispetto di leggi o ordini governativi, norme, regolamenti o direttive, incidenti, guasti a impianti o macchinari, incendi, inondazioni, tempeste o inadempienze di fornitori o subappaltatori, i blocchi imposti da provider esterni o da autorità pubbliche che limitino l'accesso o l'utilizzo di piattaforme cloud, servizi di sicurezza informatica o

infrastrutture di connettività critiche, a condizione che il Cliente sia informato di tale evento e della sua durata prevista.

- (f) **Offerta:** indica l'offerta commerciale di NSI per uno o più Servizi, contenente un modulo d'Ordine che il Cliente può utilizzare per attivare uno o più dei Servizi oggetto di offerta, a cui sono allegate queste Condizioni Generali.
- (g) **Ordine:** si intende l'ordine che il Cliente inoltra al Fornitore in accettazione di un'Offerta.
- (h) **Parte:** significa, genericamente, il Fornitore o il Cliente.
- (i) **Servizi:** indica uno o più dei servizi in ambito ICT, consulenza e cybersecurity forniti da NSI e descritti in dettaglio su <https://www.nsiadvisor.com/> e oggetto di un'Offerta.
- (j) **Servizi di Terze Parti:** indica l'individuazione, la consegna, l'installazione e – dove opportuno – la manutenzione di servizi, beni, apparati e tecnologie di terze parti.

2. ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI – ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

2.1 Per l'attivazione dei Servizi il Cliente accettare queste Condizioni Generali e

- (i) accettare un'Offerta inviando il relativo Ordine compilato conformemente a tale Offerta, oppure
- (ii) accettare esplicitamente un'Offerta mediante comunicazione scritta a NSI in risposta alla comunicazione di quest'ultima contenente la suddetta Offerta; oppure
- (iii) effettuare il pagamento dei Canoni indicati in un Offerta.

Ciascuno dei tre casi di cui sopra implica definitiva accettazione da parte del Cliente di queste Condizioni Generali e la conclusione del Contratto tra Fornitore e Cliente, che avrà ad oggetto i Servizi scelti dal Cliente e sarà composto e disciplinato dai contenuti dell'Offerta e da queste stesse Condizioni Generali (fermo restando quando indicato al punto 2.3).

2.2 Nel caso in cui l'Ordine di cui al punto 2.1 (i) che precede non fosse conforme alla relativa Offerta, l'accordo sarà concluso esclusivamente laddove il Fornitore accetti comunque tale Ordine e decorrerà da tale momento, restando inteso che in questo caso il Contratto sarà composto e disciplinato dai contenuti dell'Ordine e da queste stesse Condizioni Generali.

2.3 Un'Offerta può talvolta includere anche delle Condizioni Particolari che disciplinano specificamente il Servizio prescelto dal Cliente e integrano queste Condizioni Generali. In tale scenario il Contratto sarà composto da queste Condizioni Generali, dal contenuto dell'Offerta e dalle Condizioni Particolari, fermo restando in ogni caso che le previsioni di cui alle presenti Condizioni Generali prevarranno.

3. EROGAZIONE DEI SERVIZI

3.1 A fronte del pagamento completo e puntuale dei Canoni e nel rispetto di queste Condizioni Generali (comprehensive dell'Ordine o dell'Offerta accettati a sensi dei punti 2.1 e 2.2) il Fornitore fornirà i Servizi descritti nell'Offerta.

3.2 Rientrano nell'oggetto dei Servizi, oltre ai Servizi espressamente sottoscritti dal Cliente, anche tutte le prestazioni accessorie, preparatorie, necessarie o utili al corretto espletamento dei Servizi, espressamente autorizzate dal Cliente fatto salvo in caso di quelle attività che il Fornitore debba avviare in via urgente per evitare o limitare un danno più grave ai sistemi o alla continuità operativa del Cliente, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (a) incontri periodici di coordinamento (in presenza o da remoto);
- (b) attività di trasferte on-site per interventi tecnici urgenti o pianificati;
- (c) attività di integrazione e sviluppo per il collegamento ai sistemi ITSM del Cliente (ServiceNow, Ivanti, Jira, ecc.);
- (d) attività di knowledge transfer e formazione al personale del Cliente;
- (e) predisposizione e aggiornamento della documentazione tecnica, dei log e dei report di sicurezza.

3.3 Il Cliente riconosce e accetta che è responsabilità del Cliente garantire che le strutture e le funzioni dei propri sistemi informativi siano compatibili e funzionali rispetto alle attività oggetto dei Servizi. È onere del Cliente predisporre e configurare i propri sistemi informativi, il proprio ambiente di lavoro e le relative utenze collegate ai dispositivi aziendali interessati dai Servizi in maniera tale da rendere possibili le attività commissionate al Fornitore.

3.4 Il Fornitore può integrare nella propria offerta di Servizi tecnologie basate su sistemi di Intelligenza Artificiale, evidenziandone il contenuto, le caratteristiche e i costi nella relativa Offerta. L'utilizzo di tali tecnologie rispetterà criteri di trasparenza, proporzionalità e controllo sugli impatti operativi, organizzativi ed economici delle stesse.

L'utilizzo di tali tecnologie rispetterà le normative (in particolare GDPR e AI Act) e gli standard di sicurezza applicabili, assicurando altresì il controllo umano e la trasparenza verso gli utenti.

4. SERVIZI DI TERZE PARTI

4.1 I Servizi che possono essere scelti dal Cliente includono anche la fornitura di tecnologie e servizi di terze parti, implementati e aggiornati con la consulenza e il supporto del Fornitore ("Servizi di Terze Parti").

4.2 Il Cliente riconosce e accetta che (i) i servizi e i beni di terze parti oggetto della suddetta consulenza sono disciplinati dai termini e dalle condizioni di tali terze parti e che (ii) eventuali disservizi, malfunzionamenti o vizi di tali beni e

servizi di terze parti non potranno essere imputati al Fornitore, fatte salve eventuali eccezioni espressamente disciplinate in un'Offerta.

4.3 Nel contesto di taluni Servizi il Fornitore potrebbe mettere a disposizione del Cliente software e applicazioni secondo il modello MSSP - *Managed Security Service Provider*. In tale ambito il Cliente acquisisce il diritto di utilizzo di tali software e applicativi terzi per tutta la durata dei Servizi acquistati secondo quanto indicato nel relativo Ordine e nelle eventuali Condizioni Particolari applicabili, che disciplinano anche corrispettivo, adeguamento e revisione dei canoni, modifica del numero di licenze attivate, manutenzione, scalabilità e aggiornamento delle soluzioni fornite.

4.4 Il Fornitore potrebbe altresì mettere a disposizione del Cliente talune soluzioni software in modalità "standalone", ossia senza specifico collegamento funzionale con altri Servizi. In tale configurazione, definita nella rispettiva offerta come *Managed License*, il Cliente acquisisce il diritto d'uso della tecnologia mentre il Fornitore è responsabile della gestione amministrativa della licenza, secondo quanto previsto dalle specifiche Condizioni Particolari e dall'Offerta.

4.5 Qualora il Cliente sottoscriva un'Offerta per l'erogazione di linee di connettività Internet primarie e/o secondarie – anche mediante tecnologie eterogenee quali fibra ottica, rame, collegamenti radio o 5G – e/o di servizi di fonia VoIP (inclusi sistemi Centrex e integrazioni con Microsoft Teams Voice), il Servizio relativo sarà messo a disposizione dal Fornitore tramite contratti stipulati con fornitori terzi (es. operatori di telecomunicazioni o provider cloud), di cui il Fornitore agisce come rivenditore o partner, restando inteso che tale Servizio deve essere inteso come strumento abilitante al funzionamento dei sistemi del Cliente interessati dai Servizi del Fornitore. In tale ambito il Cliente resterà titolare e responsabile dell'utilizzo delle linee dati e dei numeri di fonia, del rispetto della normativa vigente e della corretta gestione delle utenze interne. Qualora sia fornita una linea telefonica o numerazione VoIP, il diritto alla titolarità e al mantenimento del numero resta in capo al Cliente, che potrà in qualsiasi momento richiedere al Fornitore la portabilità del numero verso altro operatore, secondo la normativa di settore e i termini di servizio del fornitore terzo. L'eventuale cambio di provider di connettività/fonia da parte del Cliente non esonera lo stesso dall'obbligo di corrispondere al Fornitore i corrispettivi residui dovuti a quest'ultimo ai sensi dell'Offerta applicabile e delle relative Condizioni Particolari.

5. OBBLIGHI DEL CLIENTE

5.1 Il Cliente dovrà predisporre ogni opportuno apparato e garantire la sussistenza di tutte le condizioni necessarie al Fornitore per erogare i Servizi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (i) l'accesso alle informazioni essenziali sulle dotazioni informatiche, l'infrastruttura tecnologica e l'azienda del Cliente,
 - (ii) il supporto di uno o più addetti dell'azienda del Cliente dedicati al Fornitore, come specificato dallo stesso nell'Offerta,
 - (iii) le informazioni tecniche specificamente richieste dal Fornitore nell'Offerta o anteriormente a questa,
 - (iv) l'accesso a connettività idonea e a dotazioni hardware e software specificati nell'Offerta,
- nonché ogni altra condizioni eventualmente indicata come essenziale nell'Ordine (collettivamente **"Condizioni Essenziali per i Servizi"**). In assenza di tali condizioni essenziali il Finitore non potrà ritenersi obbligato ad iniziare l'erogazione dei Servizi e qualora tali condizioni venissero meno dopo l'attivazione dei Servizi il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per ritardi o impossibilità di erogare i Servizi, fino a quando non saranno ripristinate.
- 5.2 Il Cliente è tenuto a comunicare al Fornitore informazioni accurate, aggiornate, corrette e tempestive sui sistemi informativi e sulle infrastrutture aziendali che saranno interessate dai Servizi. Il Fornitore non è responsabile per eventuali deviazioni dalle caratteristiche dei Servizi o dell'impossibilità di erogarli correttamente determinati dall'inadempimento del Cliente all'obbligo del precedente paragrafo. Inoltre, il Cliente dovrà tenere indenne il Fornitore da conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'inottemperanza all'obbligo del primo paragrafo di questo punto 5.2, in particolare nel caso in cui terze parti sollevino contestazioni a carico del Fornitore a causa della comunicazione dal Fornitore da parte del Cliente di informazioni inesatte, non corrette o tardive.
- 5.3 Con l'attivazione di uno o più Servizi il Cliente dichiara e garantisce
- (i) di avere la disponibilità giuridica dei sistemi informativi e delle strutture aziendali interessate dai Servizi e di avere quindi ogni opportuna autorizzazione ad attivare i Servizi;
 - (ii) che l'erogazione degli stessi non viola diritti di terze parti;
 - (iii) che la fornitura dei Servizi non è contraria a norme di legge applicabili al Cliente,
- e si impegna a tenere indenne il Fornitore da iniziative, reclami e contestazioni derivanti dalla violazione delle suddette garanzie.
- 5.4 Il Cliente si impegna a fruire dei Servizi esclusivamente in conformità al Contratto e alle norme di legge applicabili e a non rivendere a terzi i Servizi o il godimento anche di una sola parte di questi.
- 5.5 Il Cliente, accettando queste Condizioni Generali, dichiara di conoscere caratteristiche e limiti dei Servizi, come anche indicato all'art. 8 (Obblighi e Responsabilità del Fornitore).

6 DATI PERSONALI E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

- 6.1 Il Cliente è unicamente responsabile per l'ottemperanza alla normativa sulla protezione dei dati personali e sulla protezione delle informazioni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, GDPR, DORA, NIS1/NIS2) e riconosce che l'attivazione dei Servizi fa parte di una più ampia attività di *compliance* che compete esclusivamente al Cliente e da cui il Fornitore è estraneo sul piano legale. Pertanto, il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi eventuale contestazione o conseguenza sanzionatoria a carico del Fornitore nell'ambito delle materie sopra citate e, in generale, rispetto alla sua ottemperanza alle norme di legge.
- 6.2 Laddove uno o più Servizi prevedano che il Fornitore tratti (anche mediante semplice consultazione) per conto del Cliente dati personali di cui il Cliente è titolare o responsabile del trattamento, come definiti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il Cliente dovrà accettare i termini e le condizioni dell'accordo per il trattamento dei dati personali ex art. 28 GDPR allegato alle presenti Condizioni Generali, che opererà pertanto quale responsabile, o sub responsabile se del caso, del trattamento. Il presente art. 6.2 non si applica allo scenario di cui all'art. 4.5, nell'ambito del quale il provider terzo di connettività/fonia sarà controparte diretta del Cliente per quanto attiene il trattamento dei dati personali.
- 6.3 A prescindere dal trattamento dei dati personali di cui al punto 6.2 il Fornitore è autorizzato a memorizzare i dati risultati dalle analisi e dalle verifiche effettuate sui sistemi del Cliente ai fini della corretta esecuzione dei Servizi e per il tempo necessario a portarli a termine.

7 SUBAPPALTO

- 7.1 Il Fornitore avrà il diritto di contrattare o comunque coinvolgere terzi nell'esecuzione dei Servizi, che garantiscano i medesimi livelli di servizio e compliance alla normativa applicabile del Fornitore, informando tempestivamente il Cliente laddove il subfornitore operi quale sub-responsabile del trattamento (in conformità all'accordo per il trattamento dei dati personali eventualmente concluso ai sensi dell'art. 6) Resta inteso che il Fornitore sarà interamente responsabile nei confronti del Cliente per le attività svolte da tali soggetti terzi.
- 7.2 In caso di ricorso a fornitori per servizi ICT critici (in particolare per attività SOC, NOC e servizi di sicurezza), il Fornitore richiederà preventiva approvazione scritta del Cliente nell'Ordine relativo al Servizio applicabile.

8 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

- 8.1 Il Fornitore si impegna ad erogare i Servizi conformemente alla loro descrizione nella relativa Offerta, prestando la massima diligenza e adeguandosi ai più elevati standard tecnici e professionali del settore. Tuttavia, non è garantita l'assenza di interruzioni o errori o la correzione della totalità delle anomalie, fermo restando l'impegno del Fornitore ad eliminare o quantomeno ridurre il più

- possibile tali disservizi.
- 8.2 Il Fornitore si impegna a mantenere per tutta la durata del Contratto una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale e di copertura dei rischi cyber, con un massimale adeguato al valore dei Servizi erogati. Il Cliente potrà richiedere in qualsiasi momento copia della polizza.
- 8.3 Ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave, il Fornitore non sarà responsabile:
- (a) per qualsiasi non conformità causata da un uso dei Servizi contrario alle istruzioni del Fornitore, o dalla modifica o alterazione dei Servizi da parte di soggetti diversi dal Fornitore o dai suoi appaltatori debitamente autorizzati.
 - (b) per eventuali ritardi, mancate consegne o qualsiasi altra perdita o danno derivante dal trasferimento di dati su reti e strutture di comunicazione, compreso Internet;
 - (c) perdita o danneggiamento di dati non imputabili al Fornitore, né derivanti da omissioni del Cliente (es. mancata esecuzione di procedure di *backup* quando non contrattualmente affidate al Fornitore). Qualora il Contratto preveda esplicitamente servizi di *backup* e *disaster recovery* gestiti dal Fornitore, la sua responsabilità sarà limitata al corretto adempimento delle procedure concordate, senza assunzione di responsabilità per eventi al di fuori del proprio ragionevole controllo.
- 8.4 In nessun caso il Fornitore sarà responsabile per danni indiretti o consequenziali, inclusi, a titolo esemplificativo, perdita di profitto, mancati ricavi, interruzione di attività, perdita di opportunità commerciali o contratti.
- 8.5 La responsabilità del Fornitore è in ogni caso esclusa ove (i) le attività siano state preventivamente richieste e approvate dal Cliente, con sottoscrizione di un dettaglio tecnico del perimetro di esecuzione; (ii) le attività siano state condotte dal Fornitore in maniera corretta, professionale, conforme alle best practice di settore (OWASP, NIST, ISO/IEC 27001/27034) e nel pieno rispetto della normativa vigente.
- 8.6 Fermi restando i casi di dolo e colpa grave, la responsabilità del Fornitore, a qualsiasi titolo derivante dall'esecuzione delle presenti Condizioni Generali, è limitata ai soli danni diretti e comprovati subito dal Cliente e non potrà in alcun caso eccedere un importo complessivo pari a tre (3) mensilità dei corrispettivi contrattuali pagati dal Cliente nei dodici (12) mesi precedenti l'evento dannoso.
- 8.7 Il Fornitore si obbliga ad utilizzare la massima diligenza normalmente richiesta al professionista del settore e i migliori strumenti tecnologici secondo lo state dell'arte dei Servizi richiesti cliente, nonché a verificare le vulnerabilità note al momento dell'erogazione dei Servizi; tuttavia, potrebbe non essere garantita l'assenza assoluta di vulnerabilità dei sistemi del Cliente, per esempio laddove emergano nuove vulnerabilità mai rese note in precedenza.
- 8.8 Nell'ambito dei Servizi di Terze Parti di cui all'art. 4 e, in ogni caso, nell'ambito della fruizione dei Servizi, il Fornitore non sarà responsabile delle conseguenze dell'utilizzo di apparati, software, dispositivi, hardware e informazioni forniti dal Fornitore laddove tale utilizzo sia negligente, imprudente, contrario alle istruzioni del Fornitore o del produttore originario (Terza Parte), a queste Condizioni Generali o ad altri applicabili termini e condizioni.
- 8.9 Fermi restando gli obblighi di cui al punto 8.1 a carico del Fornitore, questi non può garantire l'inattaccabilità dei sistemi del Cliente e non risponde di eventuali attacchi e/o incidenti di sicurezza informatica verificatisi nonostante l'adozione delle misure contrattualmente previste o in caso di mancata attuazione, da parte del Cliente, delle raccomandazioni fornite dal Fornitore, nonché delle misure correttive suggerite dal Fornitore nell'ambito dei servizi di SOC, Advisory Cyber Security & vCISO o consulenza di sicurezza.
- 8.10 Il Fornitore non sarà responsabile per ritardi o disservizi o comunque per eventuali non conformità dei Servizi determinate da problematiche di connessione dei sistemi del Cliente.
- 8.11 Il Fornitore è obbligato a garantire qualità e funzionalità dei Servizi scelti dal Cliente, tuttavia potrà modificare, nel corso del periodo di validità del Contratto, talune caratteristiche tecniche di sistemi o apparati forniti, al fine di mantenere i Servizi sicuri, aggiornati, adeguati e non obsolescenti.
- 8.12 Il Fornitore non avrà alcuna responsabilità nei confronti del Cliente in casi di mancato o ritardato adempimento dei suoi obblighi a causa o al verificarsi di un evento di Forza Maggiore.
- 8.13 In relazione a taluni Servizi (tra cui Help Desk, NOC, SOC, Advisory Cyber Security & vCISO e Professional Services) il Fornitore indicherà nella relativa Offerta e nelle applicabili Condizioni Particolari il Service Level Agreement ("SLA") proposto, contenente l'insieme degli impegni assunti dal Fornitore in merito ai tempi e alle modalità di erogazione dei Servizi indicati nell'Offerta. Il SLA ha lo scopo di garantire trasparenza, misurabilità e tracciabilità delle prestazioni, stabilendo parametri oggettivi di qualità, tempi di risposta e di risoluzione, nonché i processi di segnalazione ed *escalation*. I parametri qualitativi del Servizio, la classificazione delle priorità, il processo di segnalazione ed *escalation*, le caratteristiche del monitoraggio e della reportistica, nonché le conseguenze per il mancato rispetto del SLA, tra cui le eventuali penali e altre forme di indennizzo a favore del Cliente saranno indicati nella relativa Offerta e nelle applicabili Condizioni Particolari.
- 8.14 I Gli indicatori quantitativi e qualitativi attraverso i quali viene misurata l'efficacia e l'efficienza dei Servizi ("KPI") vanno intesi come complemento al SLA finalizzati a fornire al Cliente parametri oggettivi e verificabili per monitorare il livello di qualità dei Servizi e il rispetto degli impegni contrattuali da parte del Fornitore. I KPI, unitamente ai dettagli della relativa reportistica, ai criteri di revisione periodica e alle matrici di valutazione sono indicati

nell'Offerta.

9 CORRISPETTIVI

- 9.1 A fronte dell'accettazione dell'Ordine, il Cliente si impegna a pagare i Canoni indicati nell'Offerta alle scadenze prestabilite. I Canoni indicati nell'Offerta resteranno validi per tutto il periodo di validità del Contratto. Il Fornitore si riserva la facoltà di adeguare annualmente il canone contrattuale in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, ovvero – per i contratti stipulati ed eseguiti in altri Paesi dell'Unione Europea – sulla base di un indice ufficiale equivalente di riferimento. L'adeguamento non costituisce un obbligo automatico, ma potrà essere applicato, in tutto o in parte, a discrezione del Fornitore. In tal caso, il Fornitore ne darà comunicazione scritta al Cliente con un preavviso minimo di trenta (30) giorni rispetto alla data di rinnovo automatico. Nel caso in cui il Cliente non intenda accettare l'adeguamento, potrà recedere dal Contratto (per i Servizi interessati dalla proposta di adeguamento del Canone formulata dal Cliente) mediante diniego del rinnovo automatico o esercizio del diritto di recesso da esercitarsi con 30 giorni di anticipo rispetto alla data di rinnovo automatico, che diverrà così data di cessazione del Contratto (per i Servizi interessati dalla proposta di adeguamento del Canone formulata dal Cliente).
- 9.2 Le fatture relative ai Canoni saranno inviate ai recapiti del Fornitore indicati nell'Ordine o altrimenti comunicati al Fornitore in sede di accettazione dell'Offerta. È onere del Cliente comunicare al Fornitore eventuali modalità di fatturazione particolari connaturate alle particolari caratteristiche giuridiche o amministrative del Cliente.
- 9.3 I Canoni saranno fatturati secondo le seguenti scadenze:
- Servizi ricorrenti (es. Help Desk, NOC, SOC, vCISO): fatturazione anticipata con pagamento posticipato, alle condizioni economiche e alle scadenze indicate nell'Offerta accettata dal Cliente.
 - Attività a consuntivo (es. Professional Services, Advisory, progetti specifici): fatturazione mensile, trimestrale o "a progetto" in base alla natura dell'attività, come riportato nell'Offerta e/o nell'Ordine di Servizio sottoscritto.
- 9.3 Laddove il Cliente persista nel non pagare tale fattura oltre il quindicesimo giorno dalla ricezione della suddetta intimazione di pagamento, il Fornitore potrà a propria discrezione - risolvere il Contratto (per i Servizi interessati dalla intimazione di pagamento del Fornitore) o sospendere i Servizi interessati dall'intimazione di pagamento fino al saldo dei Canoni insoluti. Nel caso di sospensione dei Servizi interessati dalla intimazione di pagamento del Fornitore, quest'ultimo potrà risolvere il Contratto, limitatamente a tali Servizi, nel caso in cui il Cliente ometta di saldare i Canoni insoluti entro 30 giorni dall'inizio della sospensione. La riattivazione dei servizi sarà subordinata al saldo integrale delle somme dovute, oltre agli eventuali oneri amministrativi di riattivazione.

- 9.4 In tutti i casi di ritardo di pagamento dei Canoni, a prescindere dall'eventuale successiva risoluzione del Contratto, matureranno a favore del Fornitore interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2002 sugli importi insoluti, che saranno fatturati al Cliente con le medesime modalità di cui al punto 9.2.
- 9.5 Nel caso in cui il Cliente abbia attivi più Servizi e Ordini conclusi ai sensi del punto 2.1, il Fornitore potrà recuperare i Canoni insoluti relativi ad un Ordine da qualsiasi altro Ordine con il Cliente, che autorizza fin da ora la compensazione tra i Canoni insoluti ed eventuali crediti o acconti del Cliente.
- ## 10 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE - CONFIDENZIALITÀ
- 10.1 Il Fornitore è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale di tutte le parti tutelabili dei Servizi frutto della propria attività intellettuale e inventiva che non siano di dominio pubblico, di proprietà terze parti o soggette a licenze pubbliche.
- 10.2 Il Cliente è tenuto a segnalare tempestivamente al Fornitore eventuali informazioni o sistemi a cui non accedere per mantenere la segretezza di eventuali informazioni confidenziali o tutelate come segreti aziendali. In assenza di tali indicazioni e di presidi tecnologici di protezione il Fornitore non sarà responsabile di eventuali accessi non autorizzate a informazioni segrete o confidenziali.
- 10.3 Alla cessazione del Contratto, il Fornitore collaborerà con il Cliente per garantire la disponibilità e, se richiesto, la migrazione dei dati e delle configurazioni verso nuovi fornitori, secondo tempi e costi da concordarsi preventivamente tra le Parti.
- 10.4 Ciascuna Parte può avere accesso alle Informazioni Riservate dell'altra Parte al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari. Le Informazioni Riservate di ciascuna Parte non devono essere considerate come informazioni che:
- (a) siano o diventino di pubblico dominio se non per atto od omissione della Parte ricevente;
 - (b) erano in legittimo possesso dell'altra Parte prima della divulgazione;
 - (c) siano legittimamente divulgato alla Parte ricevente da una terza parte senza limitazioni alla divulgazione;
 - (d) sono state sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente, e tale sviluppo indipendente può essere dimostrato da prove scritte; oppure
 - (e) devono essere divulgate per legge, per ordine di qualsiasi tribunale di giurisdizione competente o di qualsiasi ente normativo o amministrativo.
- 10.5 Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate le Informazioni Riservate dell'altra e, a meno che non sia richiesto dalla legge, a non rendere disponibili le Informazioni Riservate dell'altra a terzi o a non utilizzare le

Informazioni Riservate dell'altra per scopi diversi dall'ottemperanza ai termini delle Condizioni Generali e delle Condizioni Particolari.

- 10.6 Ciascuna Parte adotterà tutte le misure ragionevoli per garantire che le Informazioni Riservate dell'altra parte a cui ha accesso non vengano divulgate o distribuite dai suoi dipendenti o collaboratori in violazione delle Condizioni Generali e delle Condizioni Particolari.
- 10.7 Gli obblighi di riservatezza di cui sopra saranno validi ed efficaci fino a quando le relative Informazioni Riservate non diventeranno di dominio pubblico, ferma restando la facoltà delle Parti di prevedere un diverso termine all'interno dell'Offerta.

11 DURATA – RECESSO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 11.1 La durata di ciascun Contratto è di dodici (12) mesi dalla data in cui lo stesso è concluso ai sensi dell'art. 2.1. Alla scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di pari durata, salvo che le Parti abbiano concordato espressamente, sin dall'origine, l'esclusione del rinnovo automatico. Ciascuna Parte potrà negare il rinnovo automatico di cui al presente art. 11.1, provocando così la cessazione del Contratto alla scadenza, mediante comunicazione via PEC inviata con 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza di ciascun periodo contrattuale.
- 11.2 Ciascuna Parte potrà recedere da un Contratto in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta inviata all'altra Parte tramite PEC con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
- 11.3 Nel caso in cui il Cliente, durante il primo anno contrattuale, eserciti il suo diritto di recesso, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore un importo pari a tre (3) mensilità dei corrispettivi contrattuali pattuiti in vigore al momento del recesso. Nel caso invece in cui tale recesso intervenga negli anni successivi, tale importo sarà ridotto ad 1 (una) mensilità dei corrispettivi contrattuali pattuiti in vigore al momento del recesso.
- 11.4 La facoltà di cui al precedente articolo 11.2 per il Cliente è esclusa per i servizi continuativi che richiedono investimenti iniziali di attivazione (Help Desk, NOC, SOC), la cui durata minima sarà quindi di dodici (12) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali e delle relative Condizioni Particolari.
- 11.5 Nel caso in cui il Servizio erogato dal Fornitore dipenda ovvero coincida con l'attivazione di servizi o forniture di terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: licenze software, applicazioni SaaS, linee dati, linee di fonia fissa o mobile, servizi 5G, servizi cloud o connettività gestita), per i quali il Fornitore abbia sottoscritto con tali terzi contratti con vincoli minimi di durata, il Cliente riconosce e accetta sin d'ora che (i) il recesso dal presente Contratto non libera il Cliente dall'obbligo di corrispondere i costi residui derivanti da tali contratti con terzi; (ii) il Cliente è pertanto tenuto a corrispondere al Fornitore, in aggiunta a quanto previsto al precedente articolo 11.3, tutti gli importi che il

Fornitore è contrattualmente tenuto a pagare al fornitore terzo fino al termine minimo di impegno; (iii) tali importi saranno fatturati al Cliente dal Fornitore secondo le scadenze e le modalità di pagamento originariamente previste dal contratto terzo, senza alcun aggravio o maggiorazione da parte del Fornitore, salvo costi amministrativi già concordati contrattualmente.

- 11.6 Alla scadenza o alla risoluzione del presente Contratto per qualsiasi motivo ciascuna Parte restituirà e non farà più uso di attrezzature, proprietà, documentazione, informazioni riservate e altri elementi appartenenti all'altra Parte.
- 11.7 Oltre a quanto sopra, alla scadenza o alla risoluzione del presente Contratto, Il Fornitore

- (a) per quanto concerne la documentazione tecnica ed i dati operativi (con tali intendendosi a titolo esemplificativo e non esaustivo: documenti tecnici, credenziali e password, schemi di rete, dati tecnici, procedure operative, policy, report di audit, configurazioni, ed in generale qualsiasi informazione digitale riferita al Cliente e non soggetta a conservazione legale), provvederà a rimuoverle dai sistemi di produzione entro tre (3) mesi dalla cessazione del Contratto, fatto salvo per tutta quella documentazione che, per legge, deve essere conservata oltre tale termine (es. dati anagrafici, fatture, documentazione fiscale e amministrativa);
- (b) in caso di erogazione di Servizi SOC e/o NOC, i log e gli altri dati di monitoraggio e sicurezza archiviati sulle piattaforme di monitoring (SIEM o equivalenti) verranno disattivati contestualmente alla cessazione del servizio e resteranno archiviati in stato di "retention" per un periodo massimo di tre (3) mesi successivi alla cessazione. Al termine di tale periodo, il Fornitore richiederà al Cliente autorizzazione scritta per procedere all'eliminazione definitiva dei dati; alla quale in ogni caso il Fornitore procederà in assenza di istruzioni specifiche da parte del Cliente.

Tutti gli archivi saranno mantenuti in sistemi separati, non accessibili al personale operativo, con accesso limitato esclusivamente per esigenze di legge, obblighi normativi, eventuali contestazioni, gestione problematiche non altrimenti risolvibili o su richiesta delle competenti autorità. Tali archivi saranno gestiti in condizioni di sicurezza e protezione adeguate, in conformità con la normativa applicabile.

- 11.8 Ciascuna Parte potrà risolvere il Contratto – per i Servizi oggetto dello stesso – laddove l'altra Parte sia inadempiente a uno degli obblighi previsti a suo carico della Condizioni Generali o dalle Condizioni Particolari e non rimedi a tale inadempimento entro 7 giorni dalla ricezione di una diffida ad adempiere della Parte non inadempiente.
- 11.9 Ciascuna Parte, inoltre, avrà diritto di risolvere il Contratto senza penali, mediante comunicazione scritta all'altra

Parte, nel caso in cui un evento di Foza Maggiore perduri per un periodo superiore a sessanta (60) giorni consecutivi decorrenti da quanto la Parte che ha subito tale evento ha informato l'altra Parte.

ALLEGATO 1

TERMINI E CONDIZIONI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI **EX ART. 28 REG. UE 679/2016 ("DPA")**

1. Ambito di applicazione

1.1 I termini e le condizioni che seguono regolano il rapporto tra il Cliente (per i fini del presente documento, "**Cliente**" o "**Titolare**") e NSI Advisor S.r.l. ("**Responsabile**").

1.2 Ai fini dell'art. 28 Reg. UE 679/2016 ("**GDPR**"), in virtù della conclusione del DPA, NSI Advisor S.r.l. opererà quale responsabile del trattamento per conto del Cliente, che opererà quale titolare del trattamento per quanto attiene all'elaborazione attraverso i Servizi acquistati delle informazioni personali di cui il Cliente è titolare del trattamento.

1.3 Ai fini dell'art. 28 (3) i dettagli del trattamento e le relative istruzioni indicati di seguito.

- *Oggetto del trattamento*: elaborazione dei dati personali nell'ambito dell'erogazione dei Servizi acquistati, quali a titolo esemplificativo, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
- *durata del trattamento*: durata delle Condizioni Generali;
- *finalità del trattamento*: garantire la continuità operativa dei sistemi ICT del Cliente; assicurare la disponibilità, integrità e sicurezza dei servizi erogati; supportare il Cliente nella gestione di incidenti, attività di monitoraggio, manutenzione e miglioramento della postura di sicurezza;
- *soggetti interessati coinvolti*: clienti, dipendenti, collaboratori, fornitori del Cliente e altri soggetti interessati di cui il Cliente tratta i dati personali come titolare del trattamento nell'ambito della propria attività;
- *tipologia di dati personali*: dati personali comuni (email, nome e cognome), dati personali appartenenti a categorie particolari e dati personali relativi a condanne penali e reati.
- *modalità di trattamento*: elettronico.

1.4 I termini con l'iniziale maiuscola utilizzati nel presente DPA non diversamente qui definiti hanno il medesimo significato di quello agli stessi attribuito nel Contratto.

2 Definizioni

2.1 Nel presente DPA, i seguenti termini hanno il significato indicato qui di seguito:

12 VARIE

12.1 Il mancato o ritardato esercizio di un diritto o di un rimedio da parte di una Parte non costituirà una rinuncia a tale o a qualsiasi altro diritto o rimedio, né impedirà o limiterà l'ulteriore esercizio di tale o di qualsiasi altro diritto o rimedio. Nessun esercizio singolo o parziale di tale diritto o rimedio impedirà o limiterà l'ulteriore esercizio di tale o di qualsiasi altro diritto o rimedio.

12.2 Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto all'indirizzo postale o PEC indicato dalle Parti nell'Offerta e/o nell'Ordine.

12.3 Il presente Contratto sarà disciplinato e interpretato in conformità alla legge italiana.

12.4 Il Tribunale di Busto Arsizio ha la competenza esclusiva per dirimere qualsiasi controversia o contestazione derivante da queste Condizioni Generali, dalle Condizioni Particolari, fatto salvo il diritto delle Parti, di comune accordo, di ricorrere preliminarmente a procedure di mediazione o conciliazione, in conformità al D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche, al fine di favorire una soluzione amichevole delle eventuali controversie.

[luogo, data]

Il Cliente

Ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile, il Cliente accetta espressamente le clausole indicate agli articoli 4.2 (Servizi di Terze Parti); 5.1 (Obblighi del Cliente); 6.1 (Dati Personali e Sicurezza delle Informazioni); 7.1 (Subappalto); 8 (Obblighi del Fornitore); 9.1, 9.3, 9.5 (Corrispettivi); 10.2 (Confidenzialità); da 11.1 a 11.5, 11.7 11.8, 11.9 (Durata, Recesso); 12.4 (Foro Competente).

Il Cliente

- per “**DPA**” si intende questo accordo per il trattamento dei Dati Personali e il relativo Allegato 1;
 - per “**Autorità di Controllo**” si intende l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento;
 - per “**Codice Privacy**” si intende il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
 - per “**Contratto**” si intende il contratto di cui il presente DPA costituisce parte integrante;
 - per “**Dati Personali**” si intendono le informazioni relative agli Interessati indicate al punto 1;
 - per “**Garante Italiano**” si intende l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - per “**Gruppo Articolo 29**” si intende il Gruppo di lavoro ex Articolo 29 per la protezione dei dati, istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE;
 - per “**European Data Protection Board**” si intende il comitato europeo per la protezione dei dati, un organo europeo indipendente, che contribuisce all'applicazione coerente delle norme sulla protezione dei dati in tutta l'Unione europea, composto da rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati e dal Garante europeo della protezione dei dati, istituito dal Regolamento;
 - per “**Interessati**” si intendono i soggetti interessati indicati al punto 1.3;
 - per “**Normativa Generale Privacy**” si intende il Regolamento, il Codice Privacy, i provvedimenti del Garante Italiano e del Gruppo Articolo 29, in quanto e nella misura in cui siano applicabili dopo il 25 maggio 2018;
 - per “**Regolamento**” si intende il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
 - per “**Sub-responsabile**” si intende qualsiasi persona o entità nominata da o per conto del Responsabile per trattare Dati Personali per conto del Titolare e previa la sua autorizzazione;
 - per “**Violazione dei dati personali**” si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
- 3.1 Il Responsabile si obbliga a trattare i Dati Personali per conto del Titolare in conformità a quanto previsto dal presente DPA e dalla Normativa Generale Privacy. Il trattamento si svolgerà esclusivamente nell'ambito di questo DPA e per le finalità convenute, anche successivamente, tra le Parti.
- 3.2 Il Responsabile deve astenersi dal porre in essere qualsiasi trattamento dei Dati Personali per scopi diversi da quelli indicati dal Titolare. Il Titolare informerà il Responsabile di eventuali ulteriori scopi non contemplati dal presente DPA.
- 3.3 Tutti i Dati Personali trattati per conto del Titolare rimangono di proprietà del Titolare e/o dei relativi Interessati.
- 3.4 Il Responsabile non assumerà nessuna decisione unilaterale riguardante il trattamento dei Dati Personali per finalità diverse, incluse le decisioni relative al trasferimento a terzi e il periodo di conservazione dei Dati Personali.
- 3.5 Il Titolare garantisce espressamente di avere una base giuridica valida e/o il consenso espresso degli Interessati per trattare i Dati Personali. Il Titolare inoltre garantisce espressamente che i contenuti non sono illegittimi e non violano i diritti di terze parti.
- ## 4 Obblighi del Responsabile
- 4.1 Il Responsabile, in relazione ai Dati Personali allo stesso trasmessi o in qualsiasi altro modo ottenuti dal Titolare, è tenuto a:
- 4.1.1 creare e mantenere un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità in relazione al presente DPA;
- 4.1.2 non trattare Dati Personali per scopi diversi da quanto previsto nel presente DPA o dal Titolare in forma scritta, in conformità con le istruzioni documentate dello stesso; ove non possa conformarvisi, per qualsiasi ragione, si obbliga a informare immediatamente il Titolare di tale impossibilità;
- 4.1.3 informare immediatamente il Titolare se ritiene che le istruzioni di quest'ultimo violino le disposizioni legislative e regolamentari applicabili;
- 4.1.4 non rivelare Dati Personali a persone che non siano state espressamente autorizzate al trattamento dei Dati Personali in quanto necessario a eseguire le obbligazioni di cui al presente DPA e garantire che le persone autorizzate al trattamento dei Dati Personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- 4.1.5 adottare misure tecniche e organizzative adeguate contro qualsiasi trattamento non autorizzato o illegittimo al fine di assicurare un livello di sicurezza appropriato al rischio, e valutare a intervalli regolari l'adeguatezza delle misure di sicurezza, modificandole ove necessario;
- 4.1.6 garantire che l'accesso, l'ispezione, il trattamento e la fornitura di Dati Personali vengano svolti solo in conformità con il principio di necessità, in base al quale le informazioni

3 Finalità del trattamento

devono essere rese disponibili solo a coloro che richiedono di accedere ai Dati Personali per lo svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente DPA;

4.1.7 informare immediatamente il Titolare in relazione a (i) qualsiasi legittima richiesta di accesso ai Dati Personali ricevuta da parte di un Interessato, un'autorità giudiziaria o regolamentare salvo che non sia vietato, ad esempio in virtù dell'obbligo imposto dalla legge penale di garantire la riservatezza di una richiesta giudiziaria, e di assistere il Titolare in relazione alle stesse, (ii) qualsiasi accesso accidentale o non autorizzato e, più in generale, qualsiasi trattamento illegittimo e assistere il Titolare in relazione agli stessi;

4.1.8 mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla Normativa Generale Privacy e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato;

4.1.9 informare senza ingiustificato ritardo il Titolare non appena il Responsabile o qualsiasi Sub-responsabile vengano a conoscenza di una Violazione di Dati Personali che riguardi i Dati Personali trattati ai sensi del presente DPA, fornendo al Titolare le informazioni necessarie e sufficienti per consentirgli di adempiere agli obblighi previsti per la notifica all'Autorità di Controllo o per informare gli Interessati della Violazione di Dati Personali ai sensi della Normativa Generale Privacy, obbligandosi a collaborare con il Titolare e adottando tutte le misure ragionevoli sulla base delle istruzioni del Titolare al fine di assisterlo nelle verifiche e nelle attività necessarie per mitigare e porre rimedio a ognuna di tali Violazioni di Dati Personali;

4.1.10 tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo dello stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi della Normativa Generale Privacy;

4.1.11 dopo la cessazione del Contratto, e ove applicabile, cancellare i dati personali eventualmente conservati nei sistemi del Responsabile;

4.1.12 fornire ogni assistenza ragionevole al Titolare per il compimento di eventuali valutazioni d'impatto, e previe consultazioni con le Autorità di Controllo o altre autorità privacy competenti, che il Titolare considera ragionevole che possano venir richieste ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento, in ogni caso solo in relazione al trattamento di Dati Personali eseguito ai sensi del presente DPA e/o dal Sub-responsabile, e tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni disponibili.

4.1.13 Inoltre, per quanto concerne i trattamenti effettuati per fornire i servizi oggetto del Contratto tra le parti dalle persone autorizzate al trattamento con mansioni di "Amministratore di Sistema", il Responsabile è tenuto altresì al rispetto delle previsioni pro tempore applicabili relative alla disciplina sugli amministratori di sistema

contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009. Il Responsabile, in particolare, si impegna a:

- conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, e a fornirli prontamente al Titolare su richiesta del medesimo;

- adottare e gestire sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte di tutte le persone qualificate amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti allo "username" utilizzato, i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento (log in e log out) che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi;

- effettuare, con cadenza almeno annuale, verifiche sulle attività svolte dagli incaricati con profili di amministratori di sistema, al fine di accertarne la conformità alle mansioni attribuite, e il loro svolgimento nel rispetto delle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalle norme interne ed esterne vigenti per lo specifico trattamento di dati personali.

5 Trattamento svolto da Sub-responsabili

5.1 Quando il Responsabile ricorre a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare ("**Sub-responsabile**"), deve farlo in conformità con il presente articolo 5. Il Responsabile è preventivamente autorizzato dal Titolare ad incaricare Sub-Responsabili a condizione che gli stessi soddisfino i requisiti previsti dall'Art. 28 GDPR.

5.2 Il Responsabile deve informare il Titolare in relazione a qualsiasi modifica concernente l'aggiunta o la sostituzione di altri Sub-responsabili, dando di conseguenza la possibilità al Titolare di opporsi a tali cambiamenti.

5.3 Prima che il Sub-responsabile tratti per la prima volta i Dati Personali, il Responsabile è tenuto a:

5.3.1 compiere le dovute verifiche per garantire che il Sub-responsabile sia idoneo a fornire il livello di protezione dei Dati Personali richiesto dal presente DPA;

5.3.2 garantire che gli stessi obblighi in materia di protezione dei Dati Personali contenuti nel presente DPA siano imposti al Sub-responsabile, mediante un contratto scritto che includa condizioni contrattuali tali da garantire lo stesso livello di protezione per i Dati Personali garantito dal presente DPA e sia conforme alla Normativa Generale Privacy.

5.4 In caso di inadempimento agli obblighi in materia di protezione dei Dati Personali da parte del Sub-responsabile, il Responsabile rimarrà pienamente

responsabile nei confronti del Titolare per l'adempimento degli obblighi da parte del Responsabile.

Il Tribunale competente in via esclusiva a decidere tutte le controversie derivanti dal presente DPA o connesse al medesimo è il medesimo individuato nel Contratto.

6 Durata

- 6.1 Il presente DPA è efficace per la medesima durata del Contratto e scadrà il giorno della scadenza e/o altra cessazione dello stesso.

[luogo, data]

Il Cliente

7 Riservatezza

- 7.1 Tutti i Dati Personali ricevuti dal Responsabile da parte del Titolare e/o raccolti dal Responsabile nell'ambito dell'esecuzione di questo DPA sono soggetti a un obbligo di riservatezza nei confronti di terzi.
- 7.2 Tale obbligo di riservatezza non sussisterà nel caso in cui il Titolare abbia espressamente autorizzato la rivelazione di tali informazioni a terzi, nel caso in cui la rivelazione delle informazioni a terzi sia ragionevolmente necessaria alla luce delle disposizioni e dell'esecuzione del presente DPA, oppure ove ricorra un obbligo giuridico di rendere disponibili le informazioni a terzi.

8 Miscellanea

- 8.1 Il presente DPA costituisce l'intero DPA fra le Parti in relazione all'oggetto dello stesso e sostituisce tutti i precedenti accordi o intese che siano ancora in vigore fra le Parti, stabiliti per iscritto o oralmente, in ordine al predetto oggetto.
- 8.2 Qualsiasi modifica del presente DPA, nonché eventuali integrazioni o eliminazioni, devono essere concordate per iscritto da entrambe le Parti.
- 8.3 Qualora possibile, le disposizioni del presente DPA devono essere interpretate in maniera da risultare valide e applicabili in base alla legge applicabile.
- 8.4 Tuttavia, qualora una o più disposizioni del presente DPA dovessero essere ritenute nulle, illecite o inapplicabili, in tutto o in parte, le rimanenti parti di tali disposizioni e del presente DPA resteranno pienamente valide ed efficaci, come se le predette disposizioni nulle, illecite o inapplicabili non ne avessero mai fatto parte.
- 8.5 Inoltre, in tal caso, le Parti modificheranno la/e disposizione(i) invalida, illecita o inapplicabile, o qualsiasi parte della stessa, e/o concorderanno una nuova disposizione(i) in modo che rifletta per quanto possibile lo scopo della disposizione(i) invalida, illecita o inapplicabile.

9 Responsabilità

Il Titolare non potrà addebitare al Responsabile – a qualsiasi titolo – alcuna somma o penale in relazione a sanzioni comminate a carico del Titolare ai sensi del Regolamento. Il Responsabile sarà esclusivamente responsabile delle attività svolte sotto il suo diretto controllo nell'ambito del presente DPA.

10 Legge applicabile e foro competente

- 10.1 Il presente DPA è regolato dalla legge italiana.